



COMUNE DI GALBIATE

Provincia di Lecco

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 12 del Registro deliberazioni

Oggetto:

COMPONENTI IMU E TASI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

COPIA

L'anno duemiladiciannove addì quattro del mese di marzo alle ore 20:30 nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria:

All'appello risultano:

Cognome e Nome	P	A
Negri Benedetto	X	
Gasparini Daniele	X	
Milani Amabile	X	
Foti Elisa	X	
Invernizzi Laretta	X	
Magni Matteo	X	
Montanelli Piergiovanni	X	
Paroli Alessandro	X	
Mazzoleni Carlo	X	
Tentori Cristina	X	
Golfari Paola		X
Quadrio Gerolamo		X
Rusconi Manuele	X	

Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Maria Grazia Padronaggio.

Il sig. Negri Benedetto nella sua carica di Sindaco assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

Delibera del Consiglio Comunale 12 del 04/03/2019

**OGGETTO: COMPONENTI IMU E TASI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC):
CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

VISTO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, secondo cui *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che alla data odierna il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 e dei relativi allegati di legge è stato differito al 31.03.2019 con decreto del ministro dell'Interno del 25.01.2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019;

VISTO che l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

ATTESO che la IUC è composta da:

- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- Tassa sui servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che la L. 28/12/2015, n. 208 ha introdotto alcune modifiche in merito alla disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili TASI a partire dall'anno 2016, ovvero:

- è stata abrogata la facoltà di previsione dell'equiparazione all'abitazione principale, nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece imposto *ex lege* il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni ex art. 13, comma 3 lett. 0a) del decreto legge 06/12/2011, n. 201 e s.m.i.;

- è stata introdotta la previsione per la quale dal 2016 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 é applicata sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/06/1993;

- è stata modificata l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ai sensi dell'art. 1 comma 13, della legge 28/12/2015, n.208, risultando dunque esenti i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- che per i terreni agricoli cui non si applica l'esenzione permane la previsione di cui all'art. 13, comma 5, della legge 201/2011 per la quale al fine di determinare la base imponibile il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135;
 - è stato previsto come a decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19/04/1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente;
 - è stata prevista l'esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche l'ipotesi relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - è stata previsto che nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, commi 3 e 4, commi 2 e 3, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento ai sensi della legge 208/2015, articolo 1, comma 53).
 - ai sensi dell'art. 1, comma 669, della legge 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14, della legge 208/2015, sono escluse dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22/12/2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14, della legge 208/2015, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota della TASI è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può nella deliberazione di definizione delle aliquote modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento in diminuzione, fino all'azzeramento;
 - esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

CONSIDERATO altresì che dal 2014 non è più vigente la facoltà, data dalla legge al Comune, di equiparare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);

RILEVATO che rimane facoltà del Comune equiparare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata;

RITENUTO di continuare ad avvalersi della facoltà data al Comune di equiparare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che, con riferimento al tributo TASI, l'art. 1, comma 669, della legge 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D.L. 16/2014, il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art.

13, comma 2, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2014, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675, della legge 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675, della legge 147/2013 prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678, della legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma, del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; e che, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge 208/2015 per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge 208/2015, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017. Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre con deliberazione del Consiglio Comunale l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dello stesso articolo (per cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento). Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, della legge 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura

compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, salvo il caso dell'occupante a titolo di abitazione principale, come introdotto dalla legge 208/2015;

PRESO ATTO che permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 della legge 24/12/2012, n. 228;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682, della legge 147/2013 prevede che il Comune proceda all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RICHIAMATI, in coerenza con lo schema di bilancio di previsione 2019/2021, posto all'esame del Consiglio Comunale nell'odierna seduta, i seguenti servizi indivisibili comunali con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

Descrizione	Costo in €
Servizio di Polizia Locale	270.410,00
Servizi correlati alla viabilità e infrastrutture stradali	457.722,00
Servizio di protezione civile	4.750,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	78.743,00
Servizi cimiteriali	37.719,00
Totale	849.344,00

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 del 08/02/2018 con la quale sono state determinate per l'anno 2018 le aliquote e tariffe delle componenti IMU e TASI della IUC;

PRESO ATTO che non può essere reintrodotta l'autonomia dei Comuni nella scelta di quali immobili possono essere assimilati all'abitazione principale, in quanto la reintroduzione di una simile potestà regolamentare per i Comuni comporterebbe la necessità di una modifica normativa con conseguente bisogno di una copertura finanziaria che di fatto non può essere sostenuta, o almeno non è prevista dal bilancio statale;

ATTESO pertanto che, con effetto dall'anno 2015, l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto dai cittadini non residenti, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza immobiliare dei pensionati residenti all'estero, a condizione che non sia locata o concessa in comodato, è assimilata all'abitazione principale e alla stessa si applica la riduzione nella misura di due terzi della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RITENUTO di confermare la ripartizione della TASI, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale, nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 del 30/04/2016 con la quale è stato modificato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) distinto nelle tre componenti IMU, TASI e TARI in cui si articola l'imposta, in particolare nella parte del Regolamento relativo alla componente IMU è stato chiarito che sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 e che si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastrati nella categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti i nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli

atti catastali: in particolare nella parte relativa alla componente TASI sono stati aggiunti due casi nei quali possono essere previste esenzioni, agevolazioni e riduzioni e precisamente:

sub lett. e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

sub lett. f) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana;

CONSIDERATO che l'approvazione del bilancio di previsione e dei relativi allegati è prevista ai punti successivi dell'odierna seduta consiliare;

VISTO il comma 13-bis dell'art. 13 della legge 214/2011, e s.m.i., che stabilisce quanto segue:

“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.”;

RITENUTA la necessità di confermare le tariffe della IUC per l'anno 2019 per le componenti IMU e TASI, nel rispetto dei vincoli posti dalla legge;

RITENUTA l'urgenza di provvedere, visto che trattasi di atto urgente, in quanto necessario per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO degli interventi come da verbale di seduta;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000;

CON la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 1 (Consigliere Rusconi Manuele)

D E L I B E R A

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **DI** confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni delle componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC), come di seguito riportate:

ALIQUOTE IMU

✓ **aliquota 0,45% (zero virgola quarantacinque per cento) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, nonché per le relative pertinenze, dando atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;**

Per tale fattispecie immobiliare è confermata la **detrazione nella misura prevista dalla legge pari ad € 200,00** rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, dando atto che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

✓ **aliquota ordinaria 0,86% (zero virgola ottantasei per cento) per tutti gli immobili diversi dai precedenti e successivi, dando atto che, in particolare, rientrano in questa fattispecie:**

- le aree edificabili;
- gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- le unità immobiliari ad uso abitativo appartenenti alle categorie catastali da A/1 ad A/9 concesse in uso gratuito a parenti entro il 2° grado, ivi residenti, dando atto che le modalità di fruizione dell'agevolazione sono disciplinate dall'art. 13, comma 4, del Regolamento per la disciplina della IUC. Per le relative pertinenze si applica l'aliquota ordinaria;
- le unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
- le unità immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda solo un immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9. Si applica anche ad una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7. Riduzione al 50% della base imponibile. Per fruire di detta agevolazione il soggetto passivo dovrà attestare il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (dichiarazione IMU).

✓ **La detrazione di € 200,00** di cui sopra si applica, ai sensi di legge, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, con le stesse modalità previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per tali fabbricati si applica l'aliquota ordinaria;

✓ **aliquota 1,00% (uno per cento) per le unità immobiliari adibite ad abitazione, delle categorie catastali dalla A/1 alla A/9, locate con contratto registrato.**

Per l'anno 2019 per fruire di detta aliquota agevolata dovrà essere obbligatoriamente prodotta, a pena di non applicabilità, entro il termine perentorio del 31 dicembre, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del proprietario o titolare di diritto reale, su modello predisposto dal Servizio Tributi, da cui risultino gli estremi di registrazione del contratto di locazione, la data di inizio e la durata dello stesso ed anche i dati catastali identificativi dell'immobile;

Sono fatte salve tutte le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo presentate nelle passate annualità;

✓ **aliquota 1,06% (uno virgola zerosei per cento)** per le unità immobiliari adibite ad abitazione sfitte, tenute a disposizione e non diversamente disciplinate nei punti precedenti e successivi. Per le relative pertinenze si applica l'aliquota ordinaria;

E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; per la differenza rispetto allo 0,76% il gettito corrispondente rimane al Comune. Al Comune spetta, altresì, il gettito derivante da tutte le altre categorie di immobili.

ALIQUOTE TASI

aliquota **2,5‰ (due virgola cinque per mille)** da applicare ai seguenti immobili:

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ("Beni Merce"), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

✓ aliquota **1,5‰ (uno virgola cinque per mille)** per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, dando dare atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

✓ aliquota **0,5‰ (zero virgola cinque per mille)** per fabbricati rurali strumentali, stabilendo, per quest'ultima fattispecie, la ripartizione della TASI, qualora il fabbricato rurale strumentale sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, come segue:

- **90%** a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare
- **10%** a carico del soggetto utilizzatore,

✓ aliquota **0,00‰ (zero per mille)** per tutti gli altri immobili;

3) **DI** prevedere che il gettito della TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sottoindicati:

Descrizione	Costo in €
Servizio di Polizia Locale	270.410,00
Servizi correlati alla viabilità e infrastrutture stradali	457.722,00
Servizio di protezione civile	4.750,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	78.743,00
Servizi cimiteriali	37.719,00
Totale	849.344,00

4) **DI** dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019.

5) **DI** rimandare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'IMU E TASI e TASI, al Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 30.07.2014 e successive modifiche ed integrazioni.

6) **DI** dare atto che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni.

Successivamente, dato atto che trattasi di provvedimento urgente, in quanto necessario per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021;

CON la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 1 (Consigliere Rusconi Manuele)

DELIBERA

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMPONENTI IMU E TASI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

Ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000

- il responsabile dell'area esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: FAVOREVOLE

Galbiate, 04/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott.ssa Alessia Polvara

- il responsabile del servizio finanziario esprime parere di regolarità contabile, con particolare riguardo ai riflessi diretti ed indiretti dell'atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente: FAVOREVOLE

Galbiate, 04/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Rag. Raffaella Panariti

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to Negri Benedetto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Gasperini Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Maria Grazia
Padronaggio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. 18/08/2000, n.267, in data odierna viene pubblicata in copia all'albo pretorio ove resterà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
F.to Donadio Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Maria Grazia
Padronaggio

Galbiate, 08/03/2019

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134.

() terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

(X) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

Galbiate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Maria Grazia
Padronaggio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Galbiate,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Maria Corti